

**Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,**  
nelle persone dei magistrati:  
Vincenzo Borea - Presidente, relatore  
Oria Settesoldi - Consigliere  
Vincenzo Farina - Consigliere

**ha pronunciato la seguente**

**SENTENZA**

sul ric. n. 447/05, proposto dal sig. Ermali Issam, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Panizzi e Sergio Trauner e domiciliato in Trieste presso il secondo, via XX settembre n. 1;

**contro**

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste;

**per l'annullamento**

del provvedimento del Questore di Pordenone 7 luglio 2005, notificato il 26 luglio 2005, recante diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A;  
Visti gli atti di causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 7 febbraio 2007 il presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

**FATTO E DIRITTO**

Il ricorso, con il quale si contesta la legittimità di un provvedimento di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, è fondato e deve essere accolto.

Ricordato che il suddetto diniego si fonda sull'assunto che l'interessato non avrebbe dimostrato, al momento di presentazione dell'istanza (febbraio 2005), la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra legittima fonte sufficiente al proprio sostentamento, ha buon gioco il ricorrente a denunciare la mancanza di un preventivo avviso di avvio di procedimento negativo e cioè la violazione dell'articolo 10 bis, così come introdotto dalla L. 6 febbraio 2005 n. 15, della L. n. 241/90, che tale onere a carico delle pubbliche amministrazioni prevede nei procedimenti a domanda, a nulla rilevando in contrario che in ricorso si parli genericamente di mancato avvio con richiamo dell'articolo 7 stessa legge (che riguarda i procedimenti ad iniziativa d'ufficio: cfr. sul punto di questo Tribunale sent. n. 346/06).

Su tale interpretazione della censura dedotta concorda del resto pienamente la stessa P.A. , come emerge dalla relazione in atti, la quale poi malamente invoca un precedente di questo Tribunale (n. 581/05) nel quale si era detto che per i procedimenti anteriori alla novella del 2005 la nuova

regola garantistica dalla stessa introdotta non poteva trovare applicazione, trascurando il fatto che in quel caso l'atto impugnato risale al 16 febbraio 2005, data in cui la novella non era ancora in vigore (ciò che avverrà il 7 marzo successivo), mentre ora l'atto contestato è del 7 luglio 2005: a nulla rilevando, ovviamente, che la domanda di rinnovo fosse stata presentata prima, e cioè il 9 febbraio, dato che il generalissimo principio *tempus regit actum* opera con riguardo esclusivo al momento dell'adozione dell'atto finale (salva espressa norma contraria nella specie inesistente).

Venendo al merito, è da chiarire che la censura in esame non riveste valore soltanto formale, perché, come ben si rileva, se preannuncio di provvedimento vi fosse stato, il ricorrente avrebbe potuto dimostrare alla P.A. che nel periodo intercorso tra la domanda (9 febbraio) e l'adozione dell'atto impugnato (7 luglio, come detto), l'avvenuta iscrizione del ricorrente stesso alla Camera di Commercio come impresa individuale per il commercio ambulante (circostanza ricordata nelle premesse dell'atto, ma ciononostante non ritenuta meritevole di approfondimento in corso di istruttoria), in un primo tempo non aveva potuto produrre risultati concreti sul piano lavorativo soltanto a causa di un malaugurato incidente stradale, mentre, in un secondo tempo, si era concretizzato nell'acquisto di beni e nell'avvio concreto dell'attività di vendita (cfr. documenti in atti).

Giustamente in definitiva, si lamenta che il mancato preavviso ha necessariamente comportato che la P.A. non ha potuto considerare l'attuale condizione lavorativa e il reddito del ricorrente, arrestando erroneamente la propria valutazione della situazione di fatto al momento di scadenza del precedente permesso di soggiorno ovvero di presentazione della domanda di rinnovo, mentre invece la giurisprudenza, sia amministrativa che, se questo può dar conto di maggior autorevolezza, della stessa Cassazione civile, è concorde, in base a quanto si legge nella seconda parte, spesso trascurata, del comma 5 dell'articolo 5 del D.l.vo n. 286/98 (si allude all'inciso secondo il quale il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere negato se mancano i requisiti di legge salvo che non siano sopraggiunti, sino cioè al momento di adozione dell'atto, nuovi elementi che del permesso di soggiorno consentano il rilascio (cfr. di questo TAR, del 22 marzo 2006 n. 199 (non appellata), e soprattutto, Cassazione Civile, sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2417, in una fattispecie singolarmente vicina a quella qui in esame, nella quale si è detto che se il possesso da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti deve essere riferito al momento in cui viene chiesto il rilascio del permesso di soggiorno ovvero il suo rinnovo, ciò non toglie, tuttavia - ex comma 5 dell'articolo 5 - che si debba tener conto dei nuovi elementi che possano consentire il rilascio o il rinnovo del suddetto permesso di soggiorno).

Di qui la necessità logico-giuridica, prima ancora di un'esigenza di completezza istruttoria per ragioni di opportunità amministrativa, qualora tra la domanda di rilascio del permesso o del suo rinnovo e la pronuncia intercorra, come spesso avviene, un lungo o comunque apprezzabile lasso di tempo (nella specie 5 mesi) di una richiesta di integrazione documentale ovvero, come ora impone l'articolo 10 bis della L. n. 241/90, il preavviso di provvedimento negativo onde consentire, appunto, gli eventuali chiarimenti sui fatti sopravvenuti.

Il ricorso deve dunque essere accolto.

Le spese possono comunque essere compensate.

**PQM**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie, e per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2007  
f.to Vincenzo Borea Presidente Estensore

Depositato nella Segreteria del Tribunale  
il giorno 3 aprile 2007  
f.to Antonino Maria Fortuna